Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Santi Paolo e Carlo

Via A. di Rudinì,n.8 – 20142 MILANO
Tel. 02.8184.1 – Fax 02.8910875

Deliberazione n. 0003028 del 22/12/2021 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: CONVENZIONE TRA ASST FATEBENEFRATELLI SACCO E L'ASST PAOLO E CARLO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI CHIRURGIA ROBOTICA PER IL GRUPPO DI CHIRURGIA PEDIATRICA P.O. BUZZI – DURATA FINO A TUTTO IL 31.12.2022 - SENZA ONERI

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Premesso

- che è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'ASST Santi Paolo e Carlo per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad essa connesse a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria;
- che l'art. 30 bis "Scuola di Robotica" stabilisce "Le parti prendono atto che presso le strutture di ASST è stata istituita la Scuola di Robotica la cui regolamentazione è disciplinata in un apposito accordo al quale si rinvia";
- che l'art. 31 "Accesso e attività di frequentatori e visitatori" stabilisce che l'ASST consente l'accesso, a visitatori italiani e stranieri nonché a medici ed altri operatori sanitari frequentatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattico – scientifiche esclusa ogni e qualsiasi attività assistenziale. i frequentatori e visitatori devono essere coperti da assicurazione infortuni e R.C a carico loro o di terzi
- che la Scuola di Chirurgia Robotica dell'ASST Santi Paolo e Carlo ha il fine di garantire ai medici e operatori sanitari che ne facciano richiesta una formazione di alto livello specialistico per prestazioni di Chirurgia Robotica, applicata nel campo dell'interventistica chirurgica robotica in varie specialità.
- che l'ASST FBF è interessata alla definizione della formazione in chirurgia robotica per il gruppo di Chirurgia Pediatrica del P.O. Buzzi attuando una collaborazione con la Scuola di Chirurgia Robotica ASST SS Paolo e Carlo, tenuto conto che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali di entrambi i contraenti;

Vista la richiesta del 23.11.2021 con la quale la prof. Gloria Pelizzo Direttore S.C. Chirurgia Pediatrica PO Buzzi chiede, al fine di provvedere alla definizione della formazione in chirurgia robotica per il gruppo di Chirurgia Pediatrica del PO Buzzi, di prendere in considerazione l'istituzione di una collaborazione con la Scuola di Chirurgia Robotica dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

Considerato che è interesse di questa ASST attivare la collaborazione con il gruppo di Chirurgia Pediatrica del P.O. Buzzi anche tenuto contro che è in linea con la "mission" della Scuola di Robotica;

Acquisito il parere favorevole del prof. Enrico Opocher Direttore del Dipartimento di Chirurgia e del prof. Bernardo Rocco Direttore S.C Urologia;

Visto e approvato il testo della convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.1)

Dato atto che il presente atto non comporta oneri**;**

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: " Revoca della deliberazione n.397 del 19/02/2021 avente per oggetto: "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1" e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2.
Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di sottoscrivere la Convenzione tra ASST Fatebenefratelli Sacco e l'ASST Santi Paolo e Carlo per formazione in materia di Chirurgia Robotica per il gruppo di Chirurgia Pediatrica P.O. Buzzi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all.1);

2. di stabilire che la durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Affari Generali in qualità di Responsabile del Procedimento, che l'esecuzione della convenzione è affidata al Direttore S.C. prof. Bernardo Rocco Direttore S.C Urologia;

5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: PERALDO DONATELLA

Responsabile dell'istruttoria: PERALDO DONATELLA

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 13 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE TRA ASST FATEBENEFRATELLI SACCO E L'ASST PAOLO E CARLO PER FORMAZIONE IN MATERIA DI CHIRURGIA ROBOTICA PER IL GRUPPO DI CHIRURGIA PEDIATRICA DELL'ASST FBF SACCO - P.O. BUZZI

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudinì, n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede di seguito denominata ASST SS Paolo e Carlo

E

L'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO con sede legale in Milano, via G.B. Grassi n. 74 codice fiscale /Partita IVA 09319690963 , nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante dr. Alessandro Visconti domiciliato per la carica presso detta sede di seguito denominata ASST FBF;

di seguito congiuntamente definite anche "Parti"

PREMESSO

che è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'ASST Santi Paolo e Carlo per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad essa connesse a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria;

che l'art. 30 bis "Scuola di Robotica" stabilisce "Le parti prendono atto che presso le strutture di ASST è stata istituita la Scuola di Robotica la cui regolamentazione è disciplinata in un apposito accordo al quale si rinvia";

che l'art. 31 "Accesso e attività di frequentatori e visitatori" stabilisce che l'ASST consente l'accesso, a visitatori italiani e stranieri nonché a medici ed altri operatori sanitari frequentatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività

didattico – scientifiche esclusa ogni e qualsiasi attività assistenziale. i frequentatori e visitatori devono essere coperti da assicurazione infortuni e R.C a carico loro o di terzi

che la Scuola di Chirurgia Robotica dell'ASST Santi Paolo e Carlo ha il fine di garantire ai medici e operatori sanitari che ne facciano richiesta una formazione di alto livello specialistico per prestazioni di Chirurgia Robotica, applicata nel campo dell'interventistica chirurgica robotica in varie specialità.

che l'ASST FBF è interessata alla definizione della formazione in chirurgia robotica per il gruppo di Chirurgia Pediatrica del P.O. Buzzi attuando una collaborazione con la Scuola di Chirurgia Robotica ASST SS Paolo e Carlo, tenuto conto che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali di entrambi i contraenti.

che l' ASST FBF ha manifestato il proprio interesse ad avvalersi della collaborazione con la Scuola di Chirurgia Robotica della ASST SS Paolo e Carlo attraverso nota trasmessa via mail il 23.11.2021.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E VALORE DELLE PREMESSE

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le parti ai sensi dell'art. 36 della convenzione QUADRO UNIMI, consapevoli dell'importanza degli aspetti collegati alla Formazione Continua dei Medici e Operatori Sanitari in genere instaurano un rapporto di collaborazione ai fini di provvedere alla definizione della formazione in chirurgia robotica per il gruppo di Chirurgia Pediatrica dell'ASST FBF Sacco - P.O. Buzzi

Art. 3 ACCESSO E ATTIVITÀ DEL PERSONALE FREQUENTANTE

L'ASST SS Paolo e Carlo consente l'accesso ai medici ed altri operatori sanitari appartenenti alla S.C. di Chirurgia Pediatrica ASST FBF - P.O. Buzzi che parteciperanno ad interventi chirurgici di casi selezionati in ambito di Chirurgia Robotica. Trattasi di frequenze a carattere esclusivamente didattico – scientifico esclusa ogni e qualsiasi attività assistenziale, che non costituiscono rapporto di lavoro né impegnano l'Azienda ad assunzioni future.

A far data dalla firma della Convenzione, i medici e operatori sanitari dell'UOC di Chirurgia Pediatrica - ASST FBF - P.O. Buzzi - di seguito elencati saranno autorizzati a frequentare la Scuola di Chirurgia robotica, per un monte ore pari a 12 ore/mese (due sedute operatorie/mese) da concordare tra l'UOC di Chirurgia pediatrica di ASST FBF - P.O. BUZZI e l'ASST SS Paolo e Carlo allo scopo di non intralciare il normale funzionamento delle Strutture di questa ultima:

personale medico: dr. Giorgio Servaggio, dr.ssa Sara Costanzo, dr.ssa Francesca Destro, dott. Zamana Costantino;

operatori sanitari: Popovic Peter, Barbara Sancini, Francesca Credentino, Laura Lucini

i frequentatori devono essere coperti da assicurazione infortuni e RC a carico loro o di terzi

Art. 3 – SEDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'ASST SS Paolo e Carlo trasmette al Direttore SC Chirurgia Pediatrica ASST FBF il prospetto recante la programmazione delle sedute robotiche contenente l'indicazione di data e orari degli accessi alla Sala Operatoria di pertinenza.

Successivamente l'ASST FBF trasmetterà al Direttore di Chirurgia Robotica i nominativi dei Medici e Operatori Sanitari afferenti alla l'UOC di Chirurgia

pediatrica di ASST FBF - P.O. Buzzi che parteciperanno alle sedute robotiche.

Qualora una delle parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare la formazione oggetto della presente convenzione dovrà darne tempestiva comunicazione.

Art. 4 - RESPONSABILI ATTIVITA' FORMATIVA

L'ASST SS Paolo e Carlo designa quale responsabile dell'attività formativa in oggetto il prof. Enrico Opocher .

L'ASST FBF P.O. Buzzi designa quale proprio responsabile la prof.sa Gloria Pelizzo Direttore UOC Chirurgia Pediatrica del PO Buzzi

Art. 5 - ASSICURAZIONE

L' ASST SS Paolo e Carlo è sollevata da qualsiasi onere economico (es: retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese ecc.) e da ogni responsabilità inerente lo svolgimento dell'attività in oggetto.

La ASST FBF provvede con oneri a proprio carico alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa oggetto della presente convenzione svolta dai propri dipendenti. In caso di infortunio, durante lo svolgimento della frequenza, l'Azienda si impegna ad inviare tempestivamente il soggetto infortunato presso una struttura di pronto soccorso. Lo stesso provvederà a fare segnalazione dell'accaduto alla ASST facendo pervenire tempestivamente alla stessa certificazione medica con eventuale prognosi.

Art. 6 – PREVENZIONE, SICUREZZA, RADIOPROTEZIONE

I soggetti ammessi alla frequenza secondo il D.lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Azienda. Di conseguenza, come misura generale di tutela, i

Lavoratori devono ricevere un'adeguata formazione e informazione da parte dell'Azienda. Devono ricevere altresì adeguati dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l'attività formativa lo richieda, oltre ad essere loro richiesta l'osservanza delle normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore nessun atto è dovuto in relazione al D. Lgs. n.101/2020.

Nel caso di lavoratori classificati non esposti, su richiesta del Datore di Lavoro o Esperti di Radioprotezione l'ASST, relativamente all'ambito di applicazione del D. Lgs.101/2020 invierà la valutazione preventiva del rischio radiologico connessa con le attività da svolgere per le opportune valutazioni, azioni ed eventuali modifiche della classificazione ai cui devono ottemperare gli Esperti di Radioprotezione dei Lavoratori.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed i professionisti coinvolti nell'attività siano classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. n.101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione della ASST e dell'…… sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'ASST SS Paolo e Carlo e l'ASST FBF assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività.

Se il lavoratore svolge presso l'ASST attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'Esperto di Radioprotezione della ASST effettua la valutazione dello specifico rischio, che comunica all'Esperto di Radioprotezione dell'ASST FBF

Nel caso in cui il lavoratore risultasse classificato come lavoratore esposto presso l'ASST FBF, l'ASST SS Paolo e Carlo si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratori classificati di Cat. A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratori classificati di Cat. B, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'ASST FBF i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità delle letture dei dosimetri personali.

Il lavoratore si impegna a rispettare le norme interne di comportamento e radioprotezione predisposte dall'ASST SS Paolo e Carlo, dalla ASST FBF e dagli Esperti di Radioprotezione.

Il Datore di Lavoro e l'Esperto di Radioprotezione ASST FBF provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111 , il datore di lavoro e gli esercenti della ASST provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori sui i rischi specifici, le norme e/o procedure di radioprotezione presso le proprie zone classificate in cui si svolgerà l'attività ai sensi del D.Lgs.101/2020.

I lavoratori che accedono alle zone classificate devono possedere idoneità medica

rilasciata da Medico Autorizzato della ASST FBF per le attività con uso di radiazioni ionizzanti svolte e/o che svolgeranno nell'ambito del presente atto di convenzione ai sensi del D. Lgs.101/2020.

I lavoratori ricevono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte dell' ASST nel caso in cui l'attività e/o idoneità del lavoratore lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'ASST FBF.

I lavoratori devono osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine dell'attività devono riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o collettiva eventualmente loro assegnati.

I lavoratori sono tenuti a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegnano a rispettare le norme interne di comportamento predisposte.

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:

per l'ASST FBF Sacco:

Gli Esperti di Radioprotezione dell'ASST FBF Sacco sono nominati con Delibera del Direttore Generale e possono essere identificati in modo univoco, per gli stabilimenti ed esercenti della ASST FBF Sacco mediante il Servizio di Fisica Medica (Tel. ….. mail – ……)

per l'ASST SS Paolo e Carlo:

gli Esperti di Radioprotezione del Servizio di Fisica Medica (tel. 0240222491 Segreteria.radioprotezione.hsc@asst-santipaolocarlo.it domenico.totaro@asst-

santipaolocarlo.it – telefono: 3289617711)

ART. 7- OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I medici e operatori sanitari dell' ASST FBF svolgeranno l'attività di formazione, oggetto del presente accordo, senza alcun vincolo di subordinazione con l'ASST SS Paolo e Carlo e senza che tale attività possa essere considerata in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e si impegnano a rispettare i Regolamenti interni all'ASST SS Paolo e Carlo e la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Durante lo svolgimento della frequenza i discenti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi od altre notizie relative all'Azienda, acquisiti durante lo svolgimento del programma formativo e su tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale, del codice deontologico e Codice in materia di protezione dei dati personali.
- osservare le norme disciplinari previste per il personale dipendente dello stesso profilo professionale.

Art. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, così come eventualmente integrato dai Codici di comportamento aziendali.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, determinando ciascuna autonomamente le finalità e i mezzi delle attività di trattamento dei dati personali nell'ambito della presente convenzione, si configurano come Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n.7 del Reg. UE 679/2016. Da ciò consegue che le Parti autonomamente e ciascuna per le proprie finalità, e sulla base delle relative condizioni di legittimità, sono tenute a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al D Lgs. 196/2003 così come modificato dal D Lgs. 101/2018.

Art. 10 - DURATA

Il presente accordo ha efficacia dalla ultima sottoscrizione del presente atto sino al 31.12.2022.

Il rinnovo o la proroga della presente convenzione potrà avvenire anche per semplice scambio di corrispondenza con atto sottoscritto da entrambe le parti.

A ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, mediante bonario componimento. In caso contrario, per qualsiasi controversia insorga tra le Parti relativamente al presente contratto, si individua il Foro di Milano quale autorità competente.

Art. 12 - SPESE

La presente Convenzione sottoscritta con forma digitale giusta la previsione di cui

all’art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 e ss.mm. ii è

- soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. L’imposta di bollo sull’originale informatico andrà assolta con le modalità previste dal DM 17/06/2014. Le spese di bollo sono a cura e a carico della ASST SPC.
- soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, data dell’ultima sottoscrizione.

Per l’Azienda Socio sanitaria Territoriale FBF Sacco

Il Direttore Generale

dott. Alessandro Visconti

Per l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco